




22262-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11 novembre 2010 il Tribunale di Milano, in esito a giudizio abbreviato, condannò [REDACTED] alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 600 *ter*, commi 3 e 5, cod. pen., per avere distribuito, divulgato e scaricato per via telematica un ingente quantitativo di materiale pornografico, prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18 (capo A della rubrica), e 600 *quater* cod. pen., per essersi consapevolmente procurato e avere detenuto materiale pornografico rappresentante immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse, in particolare 6990 immagini e 36 video virtuali a carattere pedopornografico (capo B della rubrica).

G. Liberati

Con sentenza del 1 dicembre 2015 la Corte d'appello di Milano ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per l'imputazione residua di cui al capo b) in mesi 9 di reclusione, in relazione alla detenzione di 18 immagini pedopornografiche, rilevando l'inammissibilità dei motivi nuovi mediante i quali era stata chiesta l'assoluzione dal reato di cui al capo b), in quanto con l'atto d'appello era stata chiesta solamente l'assoluzione dal reato di cui al capo a).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente l'imputato, affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato mancanza di motivazione in ordine alla doglianza relativa alla insussistenza dell'elemento oggettivo della imputazione di cui al capo a) della rubrica, oggetto di appello, in relazione alla impossibilità di ricondurre le anteprime recuperate dai file con titolo pedopornografico a materiale dal certo contenuto illecito ed anche alla omessa diffusione dei segmenti (chunks) dei files che aveva provato a scaricare con il programma E-mule, in relazione alle quali aveva formulato doglianze con l'atto d'appello su cui la Corte territoriale aveva omesso di prendere posizione e dare risposta.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato ulteriore vizio di motivazione e violazione di legge penale, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo a) della rubrica, in quanto l'affermazione dubitativa della Corte d'appello circa la volontà dell'imputato di voler condividere, e quindi diffondere, i file di contenuto pedopornografico acquisiti, doveva ritenersi errata, mancando del tutto la prova di tale volontà, non desumibile, per giurisprudenza consolidata, dal solo uso del programma E-mule.

2.3. Con il terzo motivo ha denunciato insufficienza della motivazione a proposito della determinazione della pena in relazione al capo b) e violazione degli artt. 62 *bis*, 69, 99 e 133 cod. pen., censurando, in particolare, il bilanciamento in termini di sola equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata e la recidiva.

2.4. Con il quarto motivo ha denunciato mancanza di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e violazione dell'art. 164 cod. pen., avendo richiesto il riconoscimento di tale beneficio nei motivi aggiunti e all'esito della discussione.

2.5. Con il quinto motivo ha denunciato ulteriore vizio di motivazione e violazione dell'art. 600 septies² cod. pen., per la mancanza di motivazione a proposito delle ragioni che avevano legittimato l'applicazione della pena accessoria della interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private

G. Librali

frequentate prevalentemente da minori, non essendo stato commesso in danno di minori il delitto di cui al capo b), come invece richiesto dalla disposizione citata per poter applicare la pena accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo, entrambi relativi alla assoluzione del ricorrente dalla imputazione di cui al capo a), mediante i quali sono state denunciate la illogicità della motivazione della sentenza impugnata e la violazione dell'art. 600 *ter* cod. pen. in relazione a tale capo della sentenza, possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la medesima statuizione ed essendo affidati a doglianze analoghe.

Tali motivi di ricorso sono inammissibili per difetto di interesse a impugnare e per essere volti, attraverso la deduzione di vizi della motivazione, a censurare gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.

Va ricordato che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172; Sez. 3, Ordinanza n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685; Sez. 2, n. 25715 del 28/05/2004, Fasano, Rv. 229724), non potendo consistere tale interesse nella pretesa, meramente teorica e formale, all'esattezza giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l'impugnazione essere sempre diretta al conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche indirettamente utile al proponente (Sez. 7, Ordinanza n. 21809 del 18/12/2014, Letorri, Rv. 263538; Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950).

Neppure sussiste l'interesse ad impugnare quando, come nel caso in esame, l'imputato sia stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la formula "perché il fatto non sussiste", in quanto tale formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria né segnala residue perplessità sulla innocenza dell'imputato, né spiega minore valenza con riferimento ai giudizi civili, come comprovato dal tenore letterale degli art. 652 e 654 cod. proc. pen., e quindi essa non può in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal previgente codice di rito (Sez. 3, n. 51445 del 15/09/2016, Papotti, Rv. 268397; Sez. 5, n. 49580 del

26/09/2014, Rosa, Rv. 261341; Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, U., Rv. 260082; Sez. 5, n. 27917 del 06/05/2009, Merlo, Rv. 244207).

Ora, nella vicenda in esame, l'imputato è stato assolto dalla Corte d'appello di Milano dalla imputazione di cui al capo a), ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la formula "perché il fatto non sussiste", ritenendo non sufficientemente provata la volontà di diffusione del materiale pedopornografico scaricato dall'imputato, non essendo stato accertato in relazione a nessuno dei file aventi tale contenuto che gli stessi fossero stati mantenuti in condivisione per un considerevole lasso di tempo, in modo da poterne ricavare la volontà di diffusione.

Ora, a fronte di tale decisione, l'imputato, pur chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione, non ha tenuto conto della formula adottata per la sua assoluzione, che esclude la stessa verifica del fatto, con la conseguenza che, in assenza di deduzioni o allegazioni in ordine a uno specifico interesse al riguardo, non è ravvisabile alcun interesse meritevole di tutela e giuridicamente apprezzabile all'accertamento della fondatezza dei motivi di appello e, in particolare, della insussistenza dell'elemento oggettivo di tale reato, posto che l'interesse a impugnare non può consistere nella pretesa, meramente teorica e formale, all'esattezza giuridica della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, nella specie non ravvisabili, alla luce della formula adottata dalla Corte territoriale.

E' appena il caso, comunque, di evidenziare l'inammissibilità di tali motivi anche a cagione del loro contenuto, consistendo nella mera riproposizione delle doglianze già sottoposte alla Corte territoriale, in ordine al contenuto pedopornografico del materiale scaricato e alla mancata diffusione anche dei soli segmenti (c.d. chunks) dei files scaricati dall'imputato, volte, in realtà, a censurare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito a proposito della effettiva e volontaria diffusione da parte dell'imputato dei files di contenuto pedopornografico, non sindacabili, sul piano del merito, nel giudizio di legittimità.

3. Le altre doglianze, di cui al terzo, quarto e quinto motivo, tutte relative alla conferma della condanna dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 600 *quater* cod. pen., capo b) della rubrica, in riferimento al quale il Tribunale di Milano aveva ritenuto l'imputato responsabile della detenzione di 18 immagini di pedopornografia virtuale, raccolte in cartelle salvate nella memoria del personal computer nella disponibilità dell'imputato, ma non messi in condivisione, e, in particolare al trattamento sanzionatorio stabilito dalla Corte d'appello per tale reato, sono manifestamente infondate.

4. Per quanto riguarda il terzo motivo, mediante il quale il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 62 bis, 69, 99 e 133 cod. pen., per il giudizio di sola equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva e la misura della pena, va ricordato che per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato ed esaminato gli elementi enunciati nell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratta al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al giudice di merito, la motivazione sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretta (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415; Sez. 1, n. 3163 del 28.11.1988, Rv 180654).

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv 181825).

Ora, nella specie, la Corte territoriale ha giustificato il bilanciamento in termini di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva e la misura della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale, in considerazione del precedente specifico da cui è gravato l'imputato e della entità della attività dallo stesso svolta di ricerca di materiale pedopornografico on line, che, per quanto ridimensionata a un numero minore (8) di contatti rispetto a quelli originariamente contestati, non è risultata, comunque, occasionale o episodica: si tratta di motivazione sufficiente, in quanto attraverso l'indicazione della negativa personalità dell'imputato e della non episodicità dei fatti (quali ampiamente descritti nella parte precedente della motivazione e che, dunque, non dovevano essere ripetuti nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio), contiene l'indicazione degli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuti prevalenti per giustificare il suddetto giudizio di equivalenza e la misura della pena, e non è sindacabile sul piano del merito, in quanto sufficientemente motivata, nel giudizio di legittimità.

5. Il quarto motivo, relativo all'immotivato diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato.

Va ricordato che il riconoscimento della sospensione condizionale della pena è, in ogni caso, precluso a favore di chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione a una delle due condanne, e indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (cfr. Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045), in quanto la commissione di un altro delitto da parte del condannato a pena condizionalmente sospesa dimostra che egli è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta (cfr. Sez. 1, n. 41478 del 25/10/2011, Rostas, Rv. 251553; conf. Sez. 1, n. 29865 del 30/06/2011, Citraro, Rv. 250556, che ha espressamente affermato che "Ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto essa dimostra che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e rende quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura"; Sez. 6, n. 4090 del 03/03/1998, Profilio, Rv. 210219).

Nel caso in esame, secondo quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti, il ricorrente era stato condannato una prima volta il 29 maggio 1987, per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 9 di reclusione, e, una seconda volta, il 5 maggio 2004, con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 2.324,06 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 600 *quater* cod. pen.: ne consegue l'evidente insussistenza dei presupposti per un nuovo riconoscimento dell'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo l'imputato già riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitti, di cui una condizionalmente sospesa, ed essendo, quindi, precluso un nuovo riconoscimento del medesimo beneficio.

Ciò esclude la sussistenza del vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, non sussistendo le condizioni formali per il riconoscimento di detto beneficio, e non occorrendo, pertanto, l'esercizio di alcun potere di valutazione discrezionale da parte dei giudici di merito, con il correlato obbligo di motivazione, che quindi non può dirsi violato.

6. Anche il quinto motivo, mediante il quale sono state prospettate l'errata applicazione dell'art. 600 *septies* cod. pen. e mancanza di motivazione riguardo alla configurabilità della pena accessoria della interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori, in quanto il reato ascritto all'imputato non sarebbe stato commesso in danno di minori, trattandosi di pedopornografia virtuale, è manifestamente infondato.

Tale disposizione è stata inserita dall'art. 4, comma 1, lett. m), l. n. 172 del 12 ottobre 2012, per adeguare la normativa interna agli impegni presi in sede di adozione della Convenzione di Lanzarote contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; al secondo comma essa prevede, in funzione special preventiva, la suddetta pena accessoria, volta a evitare possibilità di contatti in ambiti di insegnamento o istituzionali tra minori e soggetti condannati per delitti contro la personalità individuale, tra i quali rientra quello di cui all'art. 600 *quater* cod. pen., in relazione al quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato; il riferimento contenuto nella disposizione alla commissione in danno di minori di alcuno dei delitti contro la personalità individuale (cioè i reati previsti nella sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale), non si riferisce, come sostenuto dal ricorrente, alla verifica di un pregiudizio concreto a un soggetto minorenni specificamente individuato, bensì alla commissione delle condotte con riferimento a soggetti minorenni, che ne possano venire astrattamente pregiudicati.

Tale conclusione discende dalla genesi e dalla funzione della norma, volta a contrastare il fenomeno dello sfruttamento e dell'abuso dei minori, introducendo limitazioni alle possibilità di contatto con i minori a carico di soggetti che, pur non avendo arrecato un danno o un qualsiasi pregiudizio specifico a un minore individuato, abbiano comunque manifestato una propensione ad acquisire, detenere, scambiare e divulgare materiale pedopornografico ritraente minorenni; tali condotte, sono ritenute indice di pericolosità, indipendentemente dalla verifica di un pregiudizio a soggetti determinati, cui far fronte, tra l'altro, mediante detta sanzione accessoria.

Il riferimento alla commissione delle condotte "in danno di minori" non implica, dunque, necessariamente, l'esistenza di un minorenni danneggiato, essendo sufficiente che la condotta abbia avuto, come nella specie, a oggetto minorenni e sia stata idonea, potenzialmente, a pregiudicarli.

Poiché nella specie è stato accertato che le immagini detenute dall'imputato erano state realizzate utilizzando volti di bambini, e in particolare frammenti di foto sulle quali, mediante fotomontaggio, sono stati realizzati dei corpi virtuali, è evidente che le condotte sono state commesse anche in danno di minori, nel senso anzidetto, cioè con modalità astrattamente idonee a pregiudicare soggetti

minorenni, con la conseguente corretta configurazione della pena accessoria applicata al ricorrente.

7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la mancanza di interesse in ordine al primo e al secondo motivo e la manifesta infondatezza del terzo, quarto e quinto motivo.

L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9/12/2016

Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati




Il Presidente

Elisabetta Rosi



In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.



Il Presidente

Elisabetta Rosi

